



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTI in particolare l'articolo 7-bis, comma 2, e l'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Basilicata, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 3 dell'8 gennaio 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";



VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto di modifica della centrale termoelettrica ex BGIP di San Nicola di Melfi (PZ), presentata da Snowstorm s.r.l. con nota prot. 101 del 1° marzo 2019, acquisita con prot. 7006/DVA del 19 marzo 2019;

VISTA la pubblicazione sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 3 aprile 2019, dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;**PRESO ATTO** che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2) "Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW" dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, del medesimo decreto, a procedura VIA statale;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA del 1° marzo 2019, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede l'installazione, all'interno della zona industriale di San Nicola di Melfi nel comune di Melfi (PZ) dove era ubicata la centrale termoelettrica ex BGIP, di una nuova centrale costituita da cinque motori endotermici alimentati a gas naturale aventi una potenza complessiva di 185 MWt;

CONSIDERATO che l'area di progetto non interessa direttamente aree ascritte alla rete Natura 2000 e che in prossimità della medesima vi sono i seguenti siti in relazione ai quali il proponente ha svolto la valutazione preliminare di incidenza:

- a) SIC IT9120011 "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti", ad una distanza di circa 2,2 km;
- b) SIC/ZPS IT9210201 "Lago del Rendina", ad una distanza di circa 3,1 km;

CONSIDERATO che dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3115 del 6 settembre 2019 risulta che il progetto non interferisce direttamente con alcun sito della rete Natura 2000 e che nel complesso la realizzazione dell'opera non comporterà sottrazione né frammentazione degli habitat tutelati;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3115 del 6 settembre 2019 risulta che il "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti", presentato dal proponente unitamente all'istanza VIA del 1° marzo 2019, risponde a quanto richiesto all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 3115 del 6 settembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 33248 del 14 novembre 2019;



PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Basilicata;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 3115 del 6 settembre 2019 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 47 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 33248 del 14 novembre 2019, costituito da n. 21 pagine;

CONSIDERATO CHE:

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

VISTA la nota prot. DVA-int-30642 del 22 novembre 2019 con la quale il direttore della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, nonché responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito al progetto di modifica della centrale termoelettrica ex BGIP di San Nicola di Melfi (PZ), presentato da Snowstorm s.r.l. con sede legale in Bergamo, via Don Carlo Botta 11, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3115 del 6 settembre 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 33248 del 14 novembre 2019. Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica tramite i propri uffici centrali e periferici così come indicato nel proprio parere.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 3 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del proponente laddove le attività richieste ai soggetti a tal fine individuati ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato a Snowstorm s.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, alla Regione Basilicata, alla Provincia di Potenza, al Comune di Melfi e ad ARPA Basilicata.




2 Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, e successive modificazioni, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei centoventi giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

Sergio Costa



IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER
IL TURISMO

Dario Franceschini

